



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 03261/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04785/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4785
del 2016, proposto da [REDACTED]
rappresentata e difesa dagli avv.ti **Maria
Saia**, Francesco Leone e Simona Fell, con
domicilio eletto presso Francesco Leone in
Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo,
l'Ufficio Scolastico Regionale della

Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

*per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia,*

del D.M. n.106 del 23 febbraio 2016 (medie-superiori);

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione

dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza del Consiglio di stato n. 1836/2016, laddove afferma che *“la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindere dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo*

“ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”;

Considerato che:

- la ricorrente è in possesso del titolo di studio relativo alle classi di concorso musicali per le quali aspira a partecipare al concorso, per cui non risultano attivati i percorsi ordinari sopra indicati;
- conseguentemente la domanda cautelare debba essere accolta, con ammissione con riserva della ricorrente alla prova concorsuale;
- le spese, attesa la novità della questione, possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva la ricorrente alle prove d’esame.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 febbraio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita

dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)